



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
Responsabile della trasparenza

Regolamento interno del Gruppo parlamentare “Sicilia Vera”

(Comunicato in Aula nella seduta n. 29 del 21 marzo 2023)

Regolamento interno del Gruppo Parlamentare "SICILIA VERA" all'A.R.S.

DISCIPLINARE INTERNO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA AL GRUPPO PARLAMENTARE

Articolo 1 - Oggetto e Generalità

Il presente Regolamento interno ai sensi dell'art. 1, commi 9 e 10, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n.213, prevede l' approvazione di un rendiconto annuale di esercizio da parte del Gruppo Parlamentare "SICILIA VERA", strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo SICILIA VERA dall'Assemblea Regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, ai sensi dell' art. 2, comma 3, DPCM 21 dicembre 2012 che prescrive l'obbligatorietà, per i Gruppi Parlamentari, di adottare un disciplinare interno nel quale indicare le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea Regionale per la tenuta della contabilità.

Il presente Regolamento è approvato all'unanimità e sottoscritto in originale da tutti i Deputati del Gruppo SICILIA VERA, regolamentando la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea Regionale Siciliana a favore del Gruppo nonché la tenuta della contabilità.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

Articolo 2 – Finalità del Disciplinare

1. Il presente disciplinare regola:
 - a) I casi nei quali è consentito il sostenimento da parte del Gruppo Parlamentare di spese di funzionamento e comunicazione;
 - b) i soggetti autorizzati a effettuare le spese di cui al precedente punto 1a) e le procedure da attivare per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, ai fini della vigente normativa.

Articolo 3 – Bilancio

Il bilancio è predisposto dal Presidente; qualora quest'ultimo sia assente o impossibilitato dal Vicepresidente (se nominato), ed è approvato dal Gruppo.

Articolo 4 Spese ammissibili

1. Il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato per le finalità di cui all 'articolo 6, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 4 gennaio 2014, n.1.
2. Ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del Gruppo.
3. E' fatto divieto di impiegare anche parzialmente le somme trasferite dall'Assemblea Regionale Siciliana per:

- a) finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti e movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di rappresentanti interni ai partiti e movimenti medesimi;
 - b) spese inerenti alla comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale viga il divieto ai sensi della disciplina statale in materia di par condicio;
 - c) spese sostenute dai deputati nell'espletamento del mandato o spese personali dei deputati;
 - d) acquistare strumenti d'investimento finanziario;
 - e) acquistare automezzi.
4. I contributi erogati dall'Assemblea Regionale Siciliana per spese di personale sono impiegati secondo le modalità indicate dalla disciplina interna della stessa Assemblea.

Articolo 5 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti i fondi erogati dall'Assemblea e tutte le spese sono operate da apposito conto corrente intestato al Gruppo Parlamentare.
2. In considerazione delle diverse tipologie di spesa concesse e delle diverse fonti di finanziamento ricevute, il Presidente del Gruppo, all'atto della costituzione dello stesso, provvederà ad attivare almeno n. 3 conti correnti presso l'Istituto bancario presente nei locali dell'Assemblea Regionale Siciliana che saranno rispettivamente utilizzati per la gestione delle spese per il personale dipendente, per quelle relative al TFR da accantonare per il personale dipendente ed infine a quelle relative alle spese di gestione.
3. Eventuali somme contanti (fino ad un importo massimo di €. 500,00), prelevate dal conto corrente ed eventualmente affidate all'economista per le minute spese, a tal scopo individuato tra il personale dipendente, dovranno essere rendicontate a cura di quest'ultimo al Presidente del Gruppo, corredandole da idonea documentazione contabile e fiscale giustificativa delle singole spese e da un prospetto contabile dal quale sia immediatamente riscontrabile ogni singola operazione effettuata.
4. I pagamenti sono operati mediante bonifici bancari, con esplicita esclusione del ricorso ad assegni e maneggio di contanti, salvo quanto previsto nel successivo e precedente comma.
5. Per rispondere ad effettive esigenze logistiche o imposte da previsioni normative il Presidente potrà comunque attivare ulteriori strumenti di pagamento anche elettronico purché venga egualmente garantita la costante tracciabilità delle operazioni.

Articolo 6 – Documentazione contabile

1. La documentazione contabile relativa alle spese viene custodita presso gli uffici del Gruppo stesso secondo quanto previsto dalla vigente disciplina.
2. Per gli acquisti di beni o servizi la documentazione contabile è rappresentata da fatture o scontrini fiscali.
3. Per le spese relative al personale la documentazione è rappresentata dai contratti di lavoro, dalle buste paga e dai documenti relativi ai versamenti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Articolo 7 – Sistema contabile


1. Il Gruppo adotta il sistema contabile semplificato, con tenuta della sola contabilità ed utilizzo di metodo e sistema di rilevazione dei conti, adeguato per la predisposizione del Rendiconto di esercizio annuale di cui all'allegato B del DPCM 21 dicembre 2012 pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013.
2. Per la predisposizione del Rendiconto di cui all'articolo 8 si fa ricorso a criteri di cassa ed ai principi e criteri di valutazione e classificazione in materia contabile vigenti ed applicabili.
3. Fermo restando a quanto disciplinato nel precedente comma 1 il Gruppo può dotarsi di ulteriori sistemi contabili o extracontabili che sono ritenuti opportuni al fine di approfondire le analisi economico finanziarie e per le attività di controllo interno.

Articolo 8 - Rendicontazione

1. Ai sensi dell'articolo 25 quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale, il Gruppo approva entro quaranta giorni dalla chiusura dell'anno civile, il Rendiconto di esercizio annuale.
Il Presidente del Gruppo sottoscrive il Rendiconto congiuntamente all'organo di revisione.
2. Il Rendiconto è redatto secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente secondo il modello indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213.
3. I documenti riepilogativi contabili sono redatti nel rispetto dei principi di veridicità, universalità, unità, annualità ed integrità e devono fornire una visione veritiera e corretta della situazione amministrativa, nel rispetto della vigente normativa.
4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 25. quater del Regolamento interno dell'Assemblea Regionale siciliana il Rendiconto, corredato della prescritta documentazione, è trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea.

Articolo 9 – Organo di revisione

1. Qualora vi siano le risorse finanziarie, il Gruppo Parlamentare ha facoltà di assumere un revisore dei conti o in alternativa di affidare l'incarico a un commercialista o a un consulente del lavoro abilitato.
2. Il revisore può cessare dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere il mandato, incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 4, nonché per revoca a mezzo di deliberazione dell'assemblea nelle sole ipotesi di inadempienza.
3. Valgono per il Revisore tutte le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge. L'incarico di Revisore non può essere in ogni caso esercitato dai parlamentari nazionali, regionali o europei in carica, dal personale dipendente dell'Assemblea Regionale Siciliana, dei Gruppi Parlamentari o di partiti e movimenti politici, dal personale in servizio presso la Regione Siciliana e gli enti locali della Sicilia.
4. Il Revisore, nell'esercizio del proprio mandato, ha pieno accesso agli atti e documenti occorrenti e può partecipare alle sedute degli organi interni del Gruppo.
5. Il Revisore svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità, finanziaria, contabile ed economica della gestione, sui procedimenti relativi all'acquisizione di entrate, all'effettuazione di spese, all'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali e sulla correttezza delle procedure contabili e della relativa documentazione.
6. Il compenso del Revisore non può essere superiore a quello previsto dalla vigente disciplina per gli organi di revisione degli enti locali.



Articolo 10 – Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni d'istituto il Gruppo si avvarrà delle prestazioni lavorative di personale, che verrà contrattualizzato ed impiegato secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla vigente disciplina legislativa e della normativa interna dell'Assemblea Regionale.
2. Il personale tutto dipende gerarchicamente dal Presidente ed è chiamato ad osservarne le disposizioni impartite direttamente o per mezzo dei soggetti dallo stesso preposti al coordinamento.
3. Al fine di assicurare il buon andamento delle attività e l'ottimale organizzazione del lavoro il Presidente potrà disporre per iscritto l'adozione di un organigramma interno e l'eventuale attribuzione di specifiche mansioni e carichi di lavoro. Il Gruppo potrà inoltre - entro i limiti previsti dalla vigente disciplina - ricorrere alla contrattazione collettiva per disciplinare aspetti normativi ed economici in funzione delle esigenze tecnico-organizzative.
4. Per approfondimenti tematici inerenti l'attività parlamentare il gruppo può avvalersi della consulenza di professionisti a titolo gratuito

Articolo 11 – Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alla vigente disciplina interna dell'Assemblea Regionale Siciliana, alla disciplinata indicata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato a norma dell'articolo 1, comma 9, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni con Legge 7 dicembre 2012, n.213, alla disciplina vigente in materia di gestione e contabilità delle associazioni non riconosciute.

Articolo 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo SICILIA VERA.

Articolo 13 - Pubblicità delle spese sostenute dal Gruppo

Il Rendiconto annuale del Gruppo Parlamentare viene pubblicato sul sito internet dell'Assemblea Regionale Siciliana, anche nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine di assicurare adeguata trasparenza sull'utilizzo di risorse pubbliche.



DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI, NONCHE' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI LAVORO AUTONOMO DEL GRUPPO PARLAMENTARE SICILIA VERA. – XVIII LEGISLATURA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA.

(Allegato al Regolamento di Amministrazione e contabilità adottato dall'assemblea del Gruppo in data 16/11/2022)

Articolo 1 - Ammissibilità e tipologie di beni, servizi e prestazioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'acquisizione di beni e di servizi nonché per il conferimento di incarichi professionali e di lavoro autonomo da parte del Gruppo Parlamentare "SICILIA VERA" - XVIII Legislatura dell'Assemblea Regionale Siciliana.

2. L'ammissibilità dei beni, dei servizi e delle prestazioni d'opera discende dalle prescrizioni dell'Allegato A del DPCM 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U.R.I. n. 28 del 2 febbraio 2013, riguardante le "linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi parlamentari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

3. I beni, i servizi e gli incarichi professionali e di lavoro autonomo devono espressamente essere riconducibili all'attività istituzionale del Gruppo SICILIA VERA

4. Non possono essere sostenute spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative, o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

5. Non possono essere sostenute spese che discendono dall'intrattenimento di rapporti di collaborazione, ovvero da erogazione di contributi in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti.

6. Non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

7. Tenuto conto dei limiti di ammissibilità previsti nei precedenti commi, possono sostenersi spese riguardanti le seguenti tipologie:

A. BENI

a. spese di cancelleria, di ufficio e per l'accoglienza

b. spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione su supporti informatici

c. acquisto di beni strumentali, materiali (quali mobili, arredi, macchine di ufficio elettroniche, e così via, con espressa esclusione dell'acquisto di automezzi mobili) e immateriali (quali software, siti web) destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del Gruppo SICILIA VERA.

d. spese per manifesti locandine, pieghevoli e altri beni inerenti l'attività istituzionale del Gruppo SICILIA VERA



e. spese per spostamenti e soggiorno, esclusivamente nell'ambito dello svolgimento di attività istituzionali del Gruppo SICILIA VERA

g. acquisti vari per il funzionamento del Gruppo SICILIA VERA e inerenti la sua attività istituzionale, con espresso divieto per spese riguardanti l'attività del Partito.

B. SERVIZI

a. spese di stampa e di duplicazione.

b. spese telefoniche, telematiche e canoni internet, spese postali e di spedizione.

c. spese per la promozione istituzionale dell'attività del Gruppo SICILIA VERA quali: organizzazione e partecipazione a manifestazioni, convegni e seminari, conferenze e mostre; editoria e tipografia, con espressa esclusione di spese di vitto, quali rinfreschi, cene e buffet.

d. spese per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del Gruppo SICILIA VERA.

e. spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo SICILIA VERA, che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee al medesimo Gruppo, quali: ospitalità e accoglienza.

f. spese per manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di beni in uso al Gruppo SICILIA VERA

g. spese per utenze e canoni di software.

h. spese per servizi di traduzione.

C. PRESTAZIONI D'OPERA DA AFFIDARE CON INCARICHI PROFESSIONALI O DI LAVORO AUTONOMO

a. consulenza tecnica e/o giuridica per il supporto al gruppo nelle materie inerenti la potestà legislativa e le competenze attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti.

b. consulenza giuridica e/o tecnica per lo studio e la redazione di disegni di legge o proposte

c. consulenza informatica

d. consulenza giornalistica

e. consulenza del lavoro

f. consulenza amministrativa e contabile

g. revisione legale

h. consulenza per altri adempimenti amministrativi (sicurezza del lavoro, sicurezza e riservatezza dati e così via.

i. consulenza legale

l. consulenza per servizi notarili.

m. consulenze per servizi di traduzione

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a smaller one below it, and a signature that appears to be 'ASZ' in the middle. At the bottom right, there is another signature that looks like 'WSE'.

n. altre consulenze inerenti l'attività istituzionale del Gruppo SICILIA VERA

Articolo 2 – Procedimento in economia

1. Le forniture di beni e servizi di cui al precedente articolo, sono eseguite sotto la diretta responsabilità del Presidente del Gruppo SICILIA VERA, che si avvale della struttura amministrativa del Gruppo medesimo.
2. Per l'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi, si adotta la seguente procedura:
 - a. Va effettuata richiesta di almeno tre preventivi di spesa/offerta a ditte idonee, fatte salve le forniture per l'ordinario funzionamento di importo non superiore a € 10.000,00 IVA esclusa.
 - b. I preventivi di spesa/offerte delle ditte interpellate devono contenere l'indicazione del prezzo richiesto per l'esecuzione delle forniture di beni e/o servizi in modo chiaro e leggibile. Le richieste di preventivo /offerta possono essere trasmesse anche per mail o via fax.
 - c. L'esame dei preventivi ed il relativo provvedimento di aggiudicazione al miglior offerente, per le forniture di beni e di servizi viene effettuato con atto del Presidente del Gruppo SICILIA VERA, o da un Funzionario da egli delegato.

Articolo 3 – Liquidazione delle spese

1. Le fatture e le note di spesa fiscalmente regolari per le forniture di beni e di servizi, sono liquidate dal Responsabile del Servizio finanziario del Gruppo SICILIA VERA o da altro Funzionario delegato dal Presidente.

Articolo 4 – Incarichi

1. Nel caso non vi siano adeguate professionalità all'interno del Gruppo SICILIA VERA, lo stesso si può avvalere di professionisti e collaboratori esperti esterni.

a. Incarichi professionali

1) L'affidamento degli incarichi a professionisti iscritti agli albi e comunque in possesso di partita IVA, tiene conto dell'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dal curriculum professionale e da eventuali attestazioni; in subordine, tiene conto anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso si tratti di incarichi il cui importo annuo stimato sia superiore a 20.000,00 IVA esclusa, (attraverso la comparazione di tre preventivi).


2) Nell'ipotesi non si tratti di attività regolata da albi professionali l'avviso di selezione può prevedere anche l'effettuazione di un colloquio.

3) Di norma gli incarichi sono regolati da appositi disciplinari o convenzioni, contenenti l'esatta individuazione dei tempi e modi della prestazione professionale, nonché le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario.

4) Al Gruppo SICILIA VERA è riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione.

b. Incarichi di lavoro autonomo -Altre collaborazioni.

1) L'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo per altre collaborazioni non rientranti tra quelle di cui al precedente punto a., tiene conto dell'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dal



curriculum professionale e da eventuale colloquio. Nel caso si tratti di incarichi il cui compenso annuo stimato sia superiore a 20.000,00, la selezione avviene con procedura comparativa.

3) La valutazione dei candidati oltre che a mezzo curriculum, può avvenire con colloqui, nonché con la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

4) Gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, contenenti l'esatta individuazione delle prestazioni richieste, del compenso, del trattamento fiscale e previdenziale da applicare.

5) Al Gruppo SICILIA VERA è riservata la facoltà di indicare ai prestatori di servizi le linee guida alle quali uniformare la loro azione.

c. Esclusioni

1) Sono esclusi dalle procedure comparative:

- le prestazioni che si esauriscano in una attività episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e in maniera del tutto autonoma. Dette collaborazioni, in ogni caso non devono prevedere un compenso superiore a euro 1.000,00 IVA esclusa.
- collaborazioni che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae*, che consente il raggiungimento del fine e che, per la loro stessa natura, sono assimilabili ad un rimborso spese o che comportano un compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione, quali ad esempio: partecipazione a convegni e seminari, docenza, traduzioni, opere di natura artistica e/o letteraria. Dette collaborazioni in ogni caso non devono prevedere un compenso superiore a euro 1.000,00 IVA esclusa.

Articolo 5 – Trattamento dei dati

1. Le procedure di cui al presente regolamento rispettano la vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali.

Articolo 6 – Norme transitorie

1. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente disciplinare mantengono la propria efficacia sino alla naturale scadenza.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla comunicazione in Aula.

